

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza presentata dalla ----- Snc, con sede legale in via ---- nella persona del signor ---- in qualità di socio amministratore, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale non proporzionale;

considerato che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso non ha fornito risposta alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione in data -- --, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991;

udito il relatore, Gen. B. Vicanolo;

PREMESSO CHE

l'istante:

ha per oggetto lo svolgimento di due distinte attività:

quella di produzione e vendita all'ingrosso di lampadari e montature in metallo per lampadari, relativamente alla quale è in corso un contratto di affitto d'azienda stipulato in data 19 dicembre 2001 con la ---- Srl", il cui amministratore unico è ---

quella di gestione immobiliare avente ad oggetto i cespiti a destinazione industriale siti in ----, attualmente concessi in locazione a terzi;

ha un capitale sociale di euro --- distribuito come segue:

---, per una quota di euro --, pari al 3,82%;

---, per una quota di euro --, pari al 3,4%;

---, per una quota di euro --, pari al 24,51%;

----, per una quota di euro ---, pari al 68,27%;

evidenzia che "i soci, al fine di escludere che i rischi connessi alla gestione dell'attività produttiva possano ricadere sull'attività di gestione immobiliare, ritengono opportuno scindere la società in modo da separare le due attività mediante una scissione parziale non proporzionale", dalla quale "potranno generarsi rilevanti benefici conseguenti ad una migliore e più efficiente organizzazione delle risorse aziendali impiegate nei due distinti rami".

In particolare, in esito a tale operazione:

"il ramo immobiliare, in vista di ulteriori sviluppi, da realizzarsi anche attraverso l'acquisizione di nuovi immobili e/o la ristrutturazione di quelli già esistenti, non risulterà penalizzato dalla gestione finanziaria dell'attività produttiva e non sarà appesantito dal rischio d'impresa gravante su quest'ultima, potendo in tal modo ottenere dal mercato anche migliori condizioni finanziarie per l'attuazione dei piani di sviluppo";

"il ramo produttivo potrà avvantaggiarsi di un'organizzazione più flessibile e, quindi, dotarsi di una migliore e più razionale gestione delle passività e soprattutto dell'indebitamento";

precisa che la separazione della gestione produttiva da quella immobiliare avverrebbe come segue:

i soci --- ed il figlio ---, da sempre impegnati nella gestione dell'attività produttiva, si dedicherebbero esclusivamente a quest'ultima, in considerazione delle notevoli capacità ed esperienze tecnico-manageriali acquisite, al fine di realizzare nuovi progetti di sviluppo ed espansione, da concretizzarsi con nuovi investimenti ed anche con l'eventuale ingresso di nuovi soci;

le socie ---, moglie di ---, e ---, figlia di quest'ultimo, che non hanno mai partecipato all'attività di produzione, dedicandosi nell'ambito aziendale alla sola attività di mera gestione immobiliare, proseguirebbero quest'ultima attività, volendo rimanere del tutto estranee ad ogni possibile e futuro rischio derivante dall'attività di produzione;

la scissione della "----. Snc" avverrebbe mediante lo scorporo di una parte del patrimonio e la sua assegnazione alla società di nuova costituzione "----snc", con attribuzione del capitale di quest'ultima, ai sensi del richiamato art. 2506, comma 2, c.c., soltanto a ---- e ----, mentre ai soci --- e --- sarebbero distribuite tutte le quote rappresentanti il capitale della scissa, che si ridurrebbe a ---- euro;

la parte di patrimonio della scissa che verrebbe attribuita alla beneficiaria è rappresentata dalla piena proprietà di due capannoni ad uso artigianale a struttura prefabbricata siti in ----, iscritti nella voce dell'attivo "Terreni e fabbricati", per un valore di --- euro, al netto del relativo fondo di ammortamento (da intendersi come valore contabile dei beni acquisiti mediante riscatto di un contratto di locazione finanziaria). Alla beneficiaria non verrebbero attribuiti debiti;

gli elementi dell'attivo e del passivo che resterebbero in capo alla scissa sono strettamente correlati all'attività di produzione. In particolare, alla stessa rimarrebbero un fabbricato industriale sito in ----, utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di produzione, ed un immobile ad uso ufficio, sito in ---, attualmente adibito a sede legale ed amministrativa della società istante;

CONSIDERATO CHE

la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni d'impresa;

un'operazione di scissione societaria si caratterizza come operazione di riorganizzazione aziendale, rispondente a determinate finalità e strategie imprenditoriali, sempreché non venga strumentalmente utilizzata per conseguire indebiti vantaggi tributari.

RILEVATO CHE NEL CASO IN ESAME

la prospettata scissione consiste in un'operazione di scorporo dall'azienda produttiva e commerciale della componente immobiliare e nel trasferimento di quest'ultima, con continuità di valori fiscali, in una nuova società avente compiti non operativi, ma essenzialmente gestionali del proprio patrimonio;

detta componente è trasferita alla beneficiaria agli stessi valori contabili e senza mutazione dell'originario regime d'impresa cui è sottoposta;

l'intento dei soci, nel caso di specie, è quello di perseguire, in piena autonomia decisionale, differenti interessi economici secondo differenziate modalità di gestione dei patrimoni sociali di pertinenza;

l'istante ha dichiarato che "non vi è l'intenzione di cedere le quote di partecipazione delle società né di effettuare la loro liquidazione", escludendo in tal modo l'eventualità che

l'operazione sia volta a spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobili) ai beni di secondo grado (quote di partecipazione), soggetti al più mite regime dei "capital gain", senza tuttavia specificare le modalità attraverso cui intenderebbe pervenire, post scissione, all'eventuale ampliamento della compagine sociale della scissa e cioè se mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da parte dei nuovi soci "operativi", ovvero mediante cessione delle partecipazioni esistenti, nel qual caso dovrebbero ulteriormente distinguersi: a) l'ipotesi di cessione di partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del cod. civ.; b) l'ipotesi di cessione di partecipazioni non di controllo;

l'operazione di scissione prospettata, nel caso in cui venga realizzata nei modi illustrati, appare obiettivamente finalizzata alla realizzazione di situazioni giuridico – economiche propriamente riconducibili alle finalità tipiche della scissione parziale, fatta salva l'ipotesi in cui gli immobili assegnati alla beneficiaria non vengano realmente utilizzati per finalità imprenditoriali, ma adattati alle esigenze personali e familiari dei soci, realizzando quindi, una fattispecie di assegnazione a uso personale con sottrazione all'ordinario trattamento fiscale per essa prevista; inoltre, poiché detta operazione si proietta nella prospettiva di un eventuale, successivo ingresso di nuovi soci, secondo modalità che non sono specificate nell'istanza, è necessaria fare salva anche l'ipotesi in cui dall'allargamento post scissione della compagine sociale della scissa consegua che la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie venga trasferita, anche frazionatamente, o comunque acquisita, da nuovi soci. In questo caso, infatti, nella scissione dovrebbe ravvisarsi un'operazione strumentale, volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso;

P.Q.M.

esprime il seguente parere: l'operazione di scissione parziale non proporzionale in esame non presenta caratteri di elusività nei limiti di cui in motivazione semprechè non vengano posti in essere atti, fatti o negozi, diversi o ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell'istanza, i quali incidano sulla struttura e/o sulle finalità dell'operazione, configurandone ex post un carattere elusivo.

Roma, 18 dicembre 2006

Deposito: 10 gennaio 2007